

Bruxelles, 27 novembre 2014
(OR. en)

15790/14

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0013 (COD)**

**TRANS 545
CODEC 2307**

RELAZIONE

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	15479/14 TRANS 525 CODEC 2237
n. doc. Comm.:	6015/13 TRANS 41 CODEC 228
Oggetto:	Quarto pacchetto ferroviario Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 31 gennaio 2013 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta in oggetto. La proposta fa parte del cosiddetto quarto pacchetto ferroviario comprendente altre cinque proposte legislative.
2. L'unico obiettivo della proposta è quello di abrogare il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie.

3. Il regolamento proposto per l'abrogazione prevede norme di compensazione per determinati costi e benefici eccezionali delle aziende ferroviarie. Questo particolare accordo è stato necessario nel 1960 quando le aziende ferroviarie nazionali intrapresero azioni a nome dello Stato o di un'altra autorità pubblica. Il regolamento tentava di stabilire condizioni di mercato più eque tra il settore ferroviario ed altri modi di trasporto, giacché tali attività erano risultate in costi e benefici eccezionali per le aziende ferroviarie.
4. Il regolamento (CEE) n. 1192/69 elenca all'articolo 3 le aziende ferroviarie i cui conti possono essere normalizzati. A seguito dell'adesione della Croazia figurano nell'elenco 40 aziende.
5. Tuttavia con l'apertura del mercato ferroviario e la separazione delle operazioni di trasporto ferroviario dalla gestione delle infrastrutture il regolamento (CEE) n. 1192/69 è diventato obsoleto e incompatibile con la normativa dell'Unione. Inoltre, quattro delle quindici categorie di compensazione erano state adottate quale misura temporanea e la relativa applicazione era già cessata nel 1971 e nel 1973, a seconda della categoria.
6. Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, quattro Stati membri applicano ancora le disposizioni del regolamento per compensazioni annuali dell'ordine di 100 milioni di euro. Circa tre quarti di tali compensazioni coprono le spese per gli impianti di passaggio a livello e potrebbero essere considerate nel contesto della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Il rimanente quarto è essenzialmente costituito dalle spese per le pensioni. Tali compensazioni, se ancora necessarie e compatibili con il diritto dell'Unione, potrebbero essere disciplinate da disposizioni dell'Unione più adeguate.
7. Il Parlamento europeo ha concluso la sua prima lettura della proposta il 26 febbraio 2014 e ha suggerito che l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1192/69 sia rimandata di due anni.
8. La presidenza ritiene pertanto che la proposta di abrogare il regolamento (CEE) n. 1192/69, presentata dalla Commissione nel documento ST6015/13, sia giustificata.

II. LAVORI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO

9. Il gruppo "Trasporti terrestri" ha esaminato la proposta l'11 e il 18 novembre 2014. Nessuno Stato membro si è opposto al principio dell'abrogazione. Alcuni Stati membri (DE, DK, HU) desiderano tuttavia posticipare l'entrata in vigore dell'abrogazione almeno fino al recepimento della direttiva 2012/34/UE. La Commissione si è opposta al rinvio, non ritenendolo necessario.
10. Nella riunione dell'11 novembre 2014 il gruppo "Trasporti terrestri" ha preso atto della presentazione della valutazione d'impatto da parte della Commissione riguardo all'abrogazione.
11. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato la proposta il 26 novembre 2014 nella sua 2520ª sessione.
12. Poiché sussistono ancora misure alternative per le pertinenti compensazioni, la presidenza ritiene che non vi sia motivo di rinviare l'abrogazione.

III. QUESTIONI IN SOSPESO

13. UK mantiene una riserva d'esame parlamentare sulla proposta.
14. I considerando non sono ancora stati esaminati. Si procederà all'esame non appena approvato l'orientamento generale.

IV. CONCLUSIONE

15. Si invita il Consiglio ad adottare un orientamento generale sulla proposta della Commissione quale figura nel documento 6015/13.
